

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **BARGELLINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 1968

Riconoscimento integrale del servizio militare prestato anteriormente alla nomina in ruolo dei pubblici dipendenti come servizio civile di ruolo

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge mira ad appianare la diversità di trattamento giuridico ed economico fra i cittadini che prestano servizio militare e cittadini che, invece, ne sono esenti e prestano servizio civile nelle pubbliche amministrazioni.

La legge n. 279 del 15 giugno 1893, resa esecutiva con il testo unico di cui al regio decreto 21 febbraio 1895, relativa alle pensioni civili e militari, riconosceva il servizio militare anteriore alla nomina degli impiegati dello Stato come servizio civile, ma ai soli effetti della pensione. Questo riconoscimento, che alla fine del secolo scorso poteva sembrare di larga portata, oggi appare inadeguato, specialmente se rivisto nella prospettiva storica di servizi militari prolungati per ragioni belliche, e in considerazione dell'indennità di buonuscita (vedi regio decreto 4 giugno 1925, n. 1036, in parte modificato con regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34) connessa alla pensione. Infatti l'articolo 5 di quel regio decreto dice: « Al personale civile e militare dello Stato, collo-

cato a riposo con diritto a pensione, è corrisposta a titolo d'indennità di buonuscita, una somma pari a tanti centesimi dell'ultimo stipendio annuo, quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati nelle categorie di personale ammesse a godere dei benefici dell'Opera di previdenza. L'indennità di buonuscita è dovuta dopo il compimento del periodo minimo di servizio necessario per conseguire il diritto alla normale pensione vitalizia, e dopo almeno sei anni effettivi di compartecipazione all'Opera di previdenza ».

Come si vede, il servizio militare, riconosciuto ai fini della pensione, non viene conteggiato invece nella buonuscita. Ciò costituisce ingiustizia nei riguardi di chi è rimasto per molti anni sotto le armi, mentre gli esonerati potevano iniziare regolarmente e tranquillamente la propria carriera.

È evidente che il ritardo dovuto al servizio militare ha conseguenze negative in tutta la carriera civile, nella quale vengono così avvantaggiati coloro che non hanno conosciuto i sacrifici della vita militare o li hanno conosciuti per brevissimo tempo.

È infatti evidente che, quanto più a lungo un cittadino presta servizio militare, tanto più rimane indietro nella vita civile ed è danneggiato nella carriera impiegatizia, nella pensione e nella buonuscita.

La Costituzione sancisce il diritto d'uguaglianza dei cittadini, dando alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono tale condizione (art. 3 della Costituzione).

L'articolo 52, poi, nell'affermare che il servizio militare è obbligatorio, aggiunge che « il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino », mentre, come abbiamo veduto, il ritardo dell'entrata in carriera in un pubblico ufficio costituisce un vero e proprio danno per chi presta servizio militare.

Per queste ragioni sembra giusto e necessario il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il servizio militare, comunque prestato anteriormente alla nomina in ruolo dai pubblici dipendenti, è riconosciuto come servizio civile di ruolo a tutti gli effetti della carriera e della indennità di buonuscita.

Art. 2.

Il servizio militare trascorso in reparti combattenti e nei campi di prigionia, prima o dopo la nomina in ruolo, dai pubblici dipendenti è altresì riconosciuto come servizio civile di ruolo a tutti gli effetti di carriera e di buonuscita nella misura di un anno per ogni campagna di guerra.

Art. 3.

Le pubbliche amministrazioni sono tenute a ricostruire la carriera dei loro dipendenti, insegnanti compresi, previa domanda degli interessati, con decorrenza amministrativa dal giorno di approvazione della presente legge.